

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

AZIONE INTERNAZIONALE DELLA DIASPORA BURUNDESE IN ITALIA- ODV PER MODIFICARE LO STATUTO

Nella data di sabato 22 maggio 2021 ore 16:00, in seconda seduta, presso la sede legale della Associazione AZIONE INTERNAZIONALE DELLA DIASPORA BURUNDESE IN ITALIA ODV a SONDRIO, in via Sant'Anna, 7/B, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

omissis

Modifica dello Statuto sociale per adeguamento D.Leg. 117/3 ago 2017

omissis

Il Presidente MARZI HATUNGIMANA FIDES dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario FERNI PAGANETTI MARIA ANNABELLA. dichiara che sono presenti in proprio e per delega n.4 soci.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Omissis

Il Presidente illustra le modifiche introdotte dal D.Leg 117/2017 e le opportune modifiche introdotte nello statuto al solo fine dell'adeguamento normativo. Lo statuto così modificato con esclusivamente variazioni aventi carattere inderogabile viene letto nella sua interezza e dopo attenta disamina viene posto in votazione.

L'assemblea approva lo statuto ad unanimità.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" del presente verbale.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro.

Omissis

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 17.00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente:

Fiden Marzi

Il Segretario Verbalizzatore:

M. Annabella F. n. Paganetti



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Sondrio

UFFICIO TERRITORIALE DI SONDRIO

Num. **531** Serie **3** del

26 MAG. 2021

Esatto € **ES 1075**

OPERAZIONE
LA

Allegato al Verbale di modifica statuto

**STATUTO dell'ASSOCIAZIONE "AZIONE INTERNAZIONALE DELLA DIASPORA BURUNDESE IN ITALIA –
O.D.V.**

ART.1 – Costituzione.

- 1.1. È costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), della Legge Regione Lombardia nr.1 del 14 febbraio 2008, l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE "DIASPORA BURUNDESE IN ITALIA ODV" Organizzazione di volontariato O.D.V. – E.T.S. che di seguito sarà denominata l'Associazione. L'acronimo ETS sarà utilizzato a seguito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo Settore R.U.N.T.S.
- 1.2. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.
- 1.3. La durata dell'Associazione è illimitata.
- 1.4. L'Associazione ha sede nel Comune di Sondrio (SO).
- 1.5. L'Assemblea generale, con una sua deliberazione, può trasferire la sede in qualsiasi città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città delle Regioni Italiane, o in altre località, sia in Italia che all'estero.

Art.2 – Finalità.

L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale definite ai sensi del D.LGS. 3/7/2017, N. 117, ART 5, 1° comma, alle voci qui di seguito riprese alle lettere:

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n.125 e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 comma 1 D.LGS. 117/2017.

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2.2. In particolare l'Associazione si propone di:

- operare nei settori dell'istruzione e formazione di bambini, giovani ed adulti, della beneficenza e della tutela dei diritti umani e civili;
- contribuire al miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti del Burundi, promuovendo iniziative volte a diminuire la malnutrizione, innalzare il livello di istruzione e scolarizzazione, migliorare le condizioni igieniche e socio-sanitarie, rafforzare la tutela dei diritti umani e civili dei soggetti più deboli e vulnerabili;
- avviare l'attività di micro credito tra i più poveri al fine di consentire la loro progressiva realizzazione nel contesto di una società più equa e più organizzata, in quanto rivolta, anche finanziariamente, verso i poveri per la loro crescita socio-economica.

- promuovere e gestire progetti di formazione e crescita nei settori primari quali la cultura, l'artigianato e la piccola industria, l'agricoltura, per favorire uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale che possa aiutare la crescita delle persone e le popolazioni del Burundi in Italia e soprattutto in Burundi e nei Paesi con cui l'AIDBU INTERNAZIONALE ha contatti in una specifica dimensione di INTEGRAZIONE TRA PAESI;
- impegnare le proprie energie culturali, materiali ed economiche nel settore della cooperazione con le "popolazioni del Burundi" e "simpatizzanti" distribuite sull'esteso territorio italiano favorendo la costituzione di una rete di comunicazione efficiente tra gli individui che aderiscono volontariamente all'Associazione avvalendosi dei mezzi di comunicazione resi disponibili dalla tecnologia moderna e della cooperazione con le popolazioni e le Istituzioni pubbliche e private del Burundi e nei Paesi con cui l'AIDBU INTERNAZIONALE ha contatti a prescindere dal loro stato sociale, credo religioso e gruppo di appartenenza e con il loro coinvolgimento, anche promuovendo specifici progetti di sviluppo socio-economico, formativo, educativo ed interculturale orientati all'autosufficienza delle persone e delle popolazioni;
- promuovere e favorire occasioni ed opere finalizzate al rafforzamento dei processi di pace, nonché dello sviluppo equilibrato, anche attraverso la Cooperazione economica e sociale dell'area (Burundi/East Africa Community- C.E.A./La Communauté Économique des Pays des Grands Lacs -CEPGL), nelle nazioni in cui l'AIDBU Internazionale è presente e nelle Nazioni in cui verrà reputato necessario stabilire collegamenti per un proficuo scambio di esperienze reciproche;
- organizzare e gestire progetti anche collaborando con le differenti strutture locali (in particolare ambasciate, sedi consolari, diocesi, missioni, enti pubblici e privati, organizzazioni internazionali, con il Ministero degli Esteri burundese e italiano, associazioni, università italiane e straniere, imprenditori pubblici e privati) aventi finalità e principi coerenti con quelli dell'Associazione;
- promuovere incontri, seminari e convegni per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dello sviluppo, dell'integrazione e della pace (non c'è pace senza giustizia), in Italia, in Burundi e nei Paesi con cui l'Associazione si relazionerà;
- promuovere studi e ricerche preliminari di carattere economico, ambientale, sociale e sanitario sulle realtà territoriali dei Paesi interessati per individuare settori e attività di sviluppo compatibili con le possibilità economiche e le capacità sociali di tali realtà;
- promuovere progetti di conoscenza, incontro, confronto e scambio interculturale tra Italia e Burundi, format promozionale multiculturale – format esperienziale unico, ed i Paesi dove l'AIDBU Internazionale è insediata e dove potrebbe potenzialmente costituirsi attraverso l'organizzazione di scambi culturali, Incontri in Italia con personalità e gruppi culturali di espressione delle arti e tradizioni del Burundi.
- operare nei settori dell'Istruzione e formazione di bambini e giovani e adulti, della beneficenza, della tutela dei diritti umani e civili;
- contribuire al miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti del Burundi, promuovendo iniziative volte a diminuire la malnutrizione, innalzare il livello di istruzione e scolarizzazione, migliorare le condizioni igieniche e socio-sanitarie, rafforzare la tutela dei diritti umani e civili dei soggetti più deboli e vulnerabili;
- avviare, previa formazione, l'attività di microcredito tra i più poveri al fine di consentire la loro progressiva realizzazione e crescita socio-economica nel contesto di una società più equa e più organizzata.;
- organizzare azioni di solidarietà coordinate a livello comunale, provinciale, regionale, internazionale di intervento per situazioni di calamità natura e a carattere non naturale, in situazioni straordinarie, ma anche per tutti gli altri interventi che saranno organizzate in Italia il coordinamento sarà territoriale e messo in rete.

Per perseguire il proprio scopo, l'Associazione sostiene l'azione dei singoli, gruppi, enti ed istituzioni pubbliche e private, che si ispirano agli stessi principi e perseguono gli stessi scopi dell'Associazione "AIDBU" "AZIONE INTERNAZIONALE DELLA DIASPORA BURUNDESE" ovunque venga stabilita la sede centrale.

In particolare l'Associazione può:

- promuovere progetti ed iniziative di adozione a distanza a favore di minori, giovani, adulti, gruppi e/o comunità, enti e strutture assistiti dall'Associazione per garantire la loro istruzione, formazione e inserimento nel mondo del lavoro e per creare lavoro;
- organizzare qualsiasi tipo di evento e manifestazione di carattere pubblico teso ad illustrare e diffondere le finalità dell'Associazione al fine di incrementare il numero dei soci e dei progetti;
- aggiornare il sito web dell'Associazione che verrà istituito, in modo da raggiungere tutti i soggetti interessati; raccogliere i fondi per sostenere lo svolgimento dei programmi decisi dal direttivo;
- inviare i propri volontari nelle comunità sostenute per collaborare alla realizzazione dei programmi di assistenza e sviluppo; in assenza di competenze qualificate interne avvalersi di personale esterno;
- promuovere, raccogliere, valutare e diffondere tra i soci informazioni e studi di vario genere che possono essere utili allo svolgimento delle attività sociali;
- promuovere missioni, convegni e seminari ed eventi vari utili al perseguimento dei propri fini istituzionali in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni;
- dare informazioni e supporto operativo a Enti pubblici e privati interessati a sviluppare attività e azioni nelle aree definite, nel rispetto delle finalità statutarie.

2.2.1 Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

2.2.2. L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

2.2.3. L'Associazione, come già prevede lo statuto in vigore, si propone di realizzare le attività diverse a sensi art 6 d.lgs. 117/2017 non riconducibili tra quelle di cui art 5 d.lgs. 117/2017, quali attività secondarie e strumentali, in funzione della realizzazione degli scopi istituzionali, condotte con le modalità operative indicate nell'art.84 lgs. 117/2017. L'individuazione delle Attività Diverse consentite è di competenza della Assemblea.

Art 3 – Aderenti all'Associazione

3.1 Sono aderenti dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari). Tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividono le finalità e s'impegnano per la realizzazione delle stesse. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori" che forniscono un sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate. Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Possono partecipare all'Associazione in qualità di sostenitori e simpatizzanti, senza diritto di voto, coloro che partecipano alle varie iniziative promosse.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

3.2. Il numero degli aderenti è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dal Codice del terzo Settore.

3.3. Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

3.4. Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti

3.4.1. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

3.4.2. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Associazione.

3.4.3. Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione

- Per dimissioni volontarie;
- Per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- Per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- Per decesso;
- Per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- Per persistente violazione degli obblighi statutari.

3.4.4. L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della lettera e) art. 25, 1° comma, d. lgs. 117/2017, in quanto lo statuto gli attribuisce questa competenza, e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso il ricorso a Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 4 – Diritti e doveri degli aderenti

4.1 Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

4.2 Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle attività promosse;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno il diritto di esaminare libri sociali, a sensi art. 15, 3° comma d.lgs. 117/2017, secondo le modalità previste dal regolamento interno, approvato dall'assemblea a sensi lett. g) dell'art. 25, 1° comma, d. lgs. 117/2017, o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

4.3 – Gli aderenti sono obbligati:

- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;

- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 5 – Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative e contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- contributi di privati ed Istituzioni Private;
- contributo dello Stato, di Regione, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017, richiamate nel presente statuto all'arti.2.2.3;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.
- rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata a sensi dell'art. 33, 2° comma, d. lgs. 117/2017;
- altre entrate espressamente previste dalla legge.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria, superiore al limite fissato dall'Assemblea degli Aderenti, è disposta con forme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere a altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

Art. 6- Organi sociali dell'Associazione.

Organi sociali dell'Associazione sono:

- Assemblea degli aderenti;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi:

- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Garanti.

Gli organi sociali e i collegi hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 7 – Assemblea degli aderenti

7.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.

7.2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

7.3. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

7.4 La convocazione può avvenire anche per la richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- L'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo dell'anno precedente);
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo avendo cura di scegliere la loro maggioranza tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli ETS o Enti non profit associati di cui all'art. 3.1 dello statuto, nel rispetto dell'art. 25, 2° comma, d.lgs. 117/2017;
- eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa;
deliberare in merito alle responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge come da lett. d) art 25, 1° comma, d.lgs. 117/2017;
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo come da lett. g) art 25, 1° comma, d.lgs. 117/2017;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza come da lett. i) art. 25, 1° comma, d. lgs. 117/2017.

7.5 D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

7.6. L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- la discussione delle proposte di modificazione dello statuto come da lett. f) art. 25, 1° comma, d. lgs. 117/2017;
- la deliberazione di scioglimento e liquidazione dell'Associazione come da lett. h) art 25, 1° comma, d. lgs. 117/2017.

7.7 L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico, nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.8 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.9 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione della Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 14.

7.10 Ciascun aderente può essere portatore per una sola delega di altri aderenti.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo.

8.1 Il Consiglio Direttivo, l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del d.lgs. 117/2017, è eletto dall'Assemblea degli aderenti a sensi art. 7.4 del presente statuto ed è composto da un minimo di tre a un massimo di undici componenti. Resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

A sensi art. 2382 c.c. richiamato nel comma 2 dell'art. 26 del d.lgs. 117/2017, non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

8.2 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

8.3 Il Consiglio Direttivo, si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tal seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da riportare nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.4 Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
- nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario /tesoriere) che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti nel rispetto dell'art. 25, 1° comma, lett. e) d. lgs. 117/2017;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio, a sensi art 33, 1° comma, d.lgs. 117/2017;
- istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017, in una specifica annotazione in calce al bilancio di cui all'art. 7.4. del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni fatte dal Comitato Esecutivo devono esser verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del **quadriennio** devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 9 – Presidente

9.1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

9.2. Il Presidente:

- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 10 – Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del quadriennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- Elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;

soci convocata con specifico ordine del giorno. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve dagli aderenti.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 comma 1, del d. lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente a cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d. lgs. 117/2017.

Art. 15 – Norma di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 18 – Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Collegio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell' "albo avvisi" esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

Art. 17 – Cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie

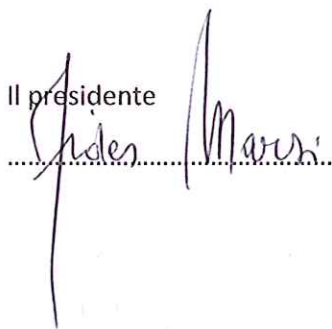
Come prescritto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 17/12/2018 sono abrogate tutte le vecchie clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS, ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli Enti del Terzo Settore, ancorché questa abrogazione abbia efficacia soltanto a partire dal periodo di imposta successivo a quello di operatività del R.U.N.T.S.

Art. 18 – Entrata in vigore della denominazione sociale includente l'acronimo E.T.S.

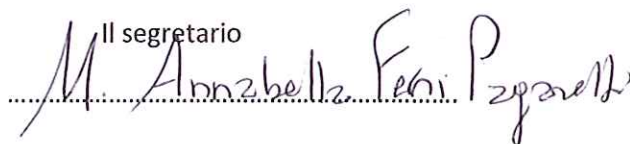
Con l'abrogazione delle clausole di cui all'art. 18 sopra richiamato e con l'iscrizione dell'O.D.V. nel R.U.N.T.S., l'O.D.V. stessa avrà diritto all'integrazione automatico dell'acronimo E.T.S. nella sua denominazione sociale.

Letto e sottoscritto il 21 maggio 2021.

Il presidente


.....

Il segretario


.....